

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2045 del 13 dicembre 2016

Assemblea straordinaria della società Autovie Venete S.p.A. del 20 dicembre 2016 ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria della Autovie Venete S.p.A. del 20 dicembre 2016 alle ore 10.00 avente all'ordine del giorno alcune modifiche statutarie.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Con nota protocollo n. U/37909 del 30/11/2016, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria della Autovie Venete S.p.A., società partecipata dalla Regione del Veneto per il 4,83 del capitale sociale, che si terrà il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 10.00 presso la "Sala Convegni Friulia" sita in via Locchi 21/B a Trieste, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche agli articoli 2, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, e 25, abrogazione dell'art. 29, introduzione del nuovo articolo 26 e conseguente rinumerazione dell'articolato statutario.

In merito all'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Autovie Venete S.p.A. si rappresenta che l'art. 26, comma 1, del del D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società pubbliche), prevede che le società a controllo pubblico adeguino i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016.

Per tale ragione la Società ha convocato l'assemblea in oggetto e ha reso disponibile ai Soci sul proprio sito internet il testo dello statuto contenente le modifiche proposte riportate nella seconda colonna del quadro sinottico allegato al presente provvedimento (**Allegato A**).

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria è necessario ad ogni modo considerare che, su ricorso della Regione del Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9/11/2016, depositata in Cancelleria il 25/11/2016, tra le altre cose, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In proposito si fa presente che gli artt. 16 e 18 della legge 124/2015 rappresentano i presupposti normativi per l'adozione del D.Lgs. 175/2016.

La sentenza ha anche aggiunto che "*le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.*"

La modalità d'intervento dei giudici della Consulta, come sopra delineata, appare costituire un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale per cui i suoi effetti appaiono di difficile individuazione da parte dell'interprete.

Per quanto concerne le modifiche statutarie proposte, esse riguardano in particolare la composizione degli organi sociali ed il loro funzionamento.

Tra le modifiche più significative si segnala la possibilità che la Società venga retta da un Amministratore unico, la separazione delle funzioni di revisione legale dei conti e quella di controllo, l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo consigliere

salva l'attribuzione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, il divieto di corrispondere gettoni di presenza, trattamenti di fine mandato o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

A prescindere pertanto dalla questione se le Regioni, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, rimangano o meno soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene comunque di approvare le modifiche proposte in quanto comunque rispondenti alle esigenze di razionalizzazione proprie della Regione Veneto e in accordo a precedente normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 35;

VISTE la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria della società Autovie Venete S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTO lo statuto vigente di Autovie Venete S.p.A. e le proposte di modifica (**Allegato A**);

delibera

1. in relazione all'argomento all'ordine del giorno, di approvare le proposte di modifica allo statuto di Autovie Venete S.p.A. presentate dalla Società come riportate nell'**Allegato A** del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (*omissis*)